



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI

SERVIZIO BIBLIOTECHE

via della Cittadella 5 – 10122 Torino

Tel. 01101129818 – 01101129852

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE, STRANIERE E PER RAGAZZI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI IN MODALITA' SHELF-READY.

SOMMARIO

- ART. 1 MODALITA' DI GARA
- ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA
- ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
- ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA
- ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA
- ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 9 SUBAPPALTO
- ART. 10 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
- ART. 11 TRACCIABILITA' E FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - RESPONSABILITA' DANNI
- ART. 13 IMPEGNO PREZZI
- ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – PERSONALE
- ART. 15 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE
- ART. 16 PENALITA'
- ART. 17 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 20 RECESSO
- ART. 21 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
- ART. 22 ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 23 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
- ART. 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

- ART. 25 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO
- ART. 26 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
- ART. 27 DOMICILIO E FORO COMPETENTE
- ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 29 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Allegato 1 - Istanza di ammissione
- Allegato 2 - Dichiarazione di ottemperanza
- Allegato 3 - Patto di integrità
- Allegato 4 - Certificato di regolare esecuzione
- Allegato 5 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CAUZIONE PROVVISORIA
- Allegato 6 – DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)
- Allegato 7 – Certificato di conformità

**ART. 1
MODALITA' DI GARA**

1. La Città di Torino intende procedere all'acquisto di beni mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni con aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 95, comma 4 lettera b), in quanto trattasi di fornitura di beni standardizzata, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (Consiglio Comunale 10 settembre 2012 e Consiglio Comunale 31 marzo 2016), in quanto compatibili.

**ART. 2
OGGETTO DELLA FORNITURA**

1. Il presente appalto ha per oggetto il materiale di seguito specificato e la fornitura è prevista in tre lotti così suddivisa:
 - LOTTO N. 1 – pubblicazioni italiane, ivi comprese l'editoria scolastica e le opere di editori stranieri con prezzo imposto in Euro e in distribuzione esclusiva – CIG.: 7326221CD0;
 - LOTTO N. 2 – pubblicazioni straniere – CIG.: 7326264050;
 - LOTTO N. 3 – pubblicazioni italiane per ragazzi – CIG: 7326301ED4;
2. Le pubblicazioni dovranno essere fornite pronte per l'uso di biblioteca (shelf-ready), cioè catalogate, foderate e dotate di tag RFID per il prestito e l'antitaccheggio, come specificato al successivo art. 10.
3. I singoli lotti non sono divisibili. Ogni ditta potrà partecipare per uno o più lotti ed aggiudicarsi uno o più lotti.
4. La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto nelle succitate norme, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
6. La prestazione principale è costituita dalla forniture di pubblicazioni italiane, straniere e per ragazzi; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
7. Le specifiche e le caratteristiche tecniche di entrambi i lotti sono esplicitate al successivo art. 10.

**ART. 3
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

1. La fornitura oggetto dell'appalto avrà la durata di nove mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto **oppure** dalla data di esecutività della eventuale determinazione di consegna anticipata ex art. 32 commi 8 e 13 D.Lgs. 50/2016 successive modificazioni e integrazioni e comunque fino all'esaurimento dell'importo previsto nella presente procedura.

2. L'importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura descritta all'art. 2, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta complessivamente a Euro 405.000,00 IVA assolta dall'editore, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. IVA compresa nelle varie aliquote se dovuta:

LOTTO N. 1 – Pubblicazioni italiane, ivi comprese l'editoria scolastica e le opere di editori stranieri con prezzo imposto in Euro e in distribuzione esclusiva, l'importo posto a base di gara è di € 315.000,00;

LOTTO N. 2 – Pubblicazioni straniere, l'importo posto a base di gara è di € 20.000,00 IVA assolta dall'editore, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. IVA compresa nelle varie aliquote se dovuta.

LOTTO N. 2 – Pubblicazioni italiane per ragazzi, l'importo posto a base di gara è di € 70.000,00 IVA assolta dall'editore, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. IVA compresa nelle varie aliquote se dovuta.

3. Nello sconto offerto sul prezzo di copertina si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

4. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario della fornitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

5. L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11.

5. L'efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

4.1 Soggetti ammessi a partecipare

4.1.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

4.1.2 Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4.2 Raggruppamenti temporanei di operatori economici

4.2.1 E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4.2.2 L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

4.2.3 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

4.2.4 I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

4.2.5 I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

4.2.6 È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

4.2.7 La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le forniture in misura maggioritaria.

4.3 Avvalimento

4.3.1 E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

4.4 Presentazione dell'offerta

4.4.1 Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

4.4.2 In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi), Piazza Palazzo di Città, 1.

4.4.3 Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

4.4.4 Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

4.4.5 All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 2 buste:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- a. Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

- b. codice fiscale/partita I.V.A.;
- c. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possessione dei requisiti di ordine generale);
- d. inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f. l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- g. di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto,
- h. di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
- i. l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale;
- j. di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 9, 16, 18 del capitolato ;
- k. di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
- l. Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :
 - indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016.
 - il numero telefonico ed il numero di fax;
 - indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.
- m. Dovranno essere allegati inoltre:
 - Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro:

- ✓ Per il Lotto 1 pari a € 6.300,00;
- ✓ Per il Lotto 2 pari a € 400,00;
- ✓ Per il Lotto 3 pari a € 1.400,00;
- costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 7 (garanzia provvisoria).
- Solo per gli operatori economici che intendano partecipare al Lotto 1 Ricevuta comprovante il versamento di € 20,00 a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it).
- Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (allegato 2).
- Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 3 al capitolato).
- documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- D.G.U.E. debitamente compilato (allegato n. 6) come da istruzioni di seguito indicate

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n. 6) e pubblicato sul sito <http://bandi.comune.torino.it/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file DGUEgara../2017.xml, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea ,sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

BUSTA 3 "OFFERTA ECONOMICA - LOTTO/I N."... (indicare i lotti per il quale il concorrente intende partecipare)", debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**

4.4.6 L'offerta economica, a firma del legale rappresentante, **potrà riferirsi ad uno o più lotti** nella loro interezza e per tutte le voci in essi contenute e dovrà essere formulata ai sensi dell'art. 6 del capitolato.

4.4.7 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

4.4.8 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

4.4.9 Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, esclusivamente per appalti sopra la soglia comunitaria l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo, i concorrenti che intendano partecipare a tutti i lotti, al fine di accelerare l'iter procedimentale della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano i partecipanti alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella white list tenuta dalla prefettura competente (per informazioni collegarsi al sito <http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm> , alla voce white list); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi.

- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

- a) una partecipazione superiore al 10%;
- b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;

Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART . 5

ONERI PER LA SICUREZZA

1. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti all'attività svolta.
2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.
3. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di fornitura senza installazione.

ART. 6

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'aggiudicazione provvisoria avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 nei confronti di quel o quei concorrenti che avranno offerto, per singolo lotto, lo sconto più basso

per l'Amministrazione. Questa Amministrazione ricorre all'aggiudicazione al prezzo più basso in quanto le pubblicazioni da acquisire hanno un prezzo di copertina stabilito dall'editore.

2. La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 53 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

3. La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

4. I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo tre sedute.

5. L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016

6. Il calcolo relativo alla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

7. Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC la verifica di congruità è rimessa direttamente al RUP

8. Al fine dell'individuazione delle offerte anormalmente basse, la commissione di gara procederà, in sede di gara, al sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia di cui al citato articolo, nonché, in caso di estrazione della lettera e), al sorteggio del relativo coefficiente e, successivamente, all'apertura delle offerte economiche. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla quarta cifra decimale.

9. Si precisa che qualora le offerte ammesse siano meno di cinque, la Commissione, come indicato nel Comunicato ANAC del 05/10/2016, non procederà al sorteggio, fatta salva la valutazione di congruità ai sensi dell'art.97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso la Commissione si riferirà in toto a quanto stabilito dall'ANAC nel predetto comunicato.

10. La Commissione si riserva di procedere all'eventuale rinvio della gara per le operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi, in seduta pubblica, alla proclamazione dell'aggiudicazione.

11. Con riferimento ai tre lotti, gli sconti offerti dalle Ditte risultate aggiudicatrici non incideranno sulle somme impegnate poste a base di gara. I ribassi offerti saranno infatti utilizzati, nell'ambito dei singoli lotti, per un'ulteriore fornitura di pubblicazioni fino alla concorrenza dell'importo, per ogni singolo lotto, posto a base di gara: tali operazioni saranno effettuate in sede di aggiudicazione.

12. L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida per ogni singolo lotto; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta, per ogni singolo lotto, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Saranno considerate inammissibili le offerte di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

13. Per ogni singolo lotto, le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

14. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

15. L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
16. L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del Codice Appalti.
17. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della garanzia provvisoria. Comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. La fornitura potrà essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.
18. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.
19. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà con la Ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma CONSIP.
20. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA

1. Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento di una garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione, pari all' 2% dell' importo posto a base di gara del lotto per il quale si concorre, così come segue:
 - per il Lotto 1 pari a € 6.300,00;
 - per il Lotto 2 pari a € 400,00;
 - per il Lotto 3 pari a € 1.400,00
2. In caso di partecipazione alla gara per più lotti sarà necessario presentare la garanzia provvisoria per tutti i lotti cui si partecipa, essendo ammessa in alternativa la produzione di unica garanzia d'importo pari alla somma dei singoli importi, purché riportante nell'oggetto l'indicazione dei lotti per il quale si concorre.
3. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni e dovrà prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;

- c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d. l'impegno del garante al rinnovo della garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
6. La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, nonché dall'eventuale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.
8. E' ammessa la riduzione della cauzione alle condizioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.Lgs 50/2016.
10. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatariе avverrà nei termini previsti dall'art. 93 punto 9 del D.Lgs 50/2016.
11. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
12. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre, la garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
13. Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'Aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

1. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
4. La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali:

ai sensi del comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

5. Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Stazione Appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

6. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della garanzia definitiva nei seguenti casi: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione della fornitura.

7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

- a. la decadenza dell'affidamento;
- b. l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, D.Lgs. 50/2016;
- c. l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. Modalità di costituzione della garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

9. Ai sensi del comma 2, art. 93, D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

10. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

11. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

12. Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di fornitura, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

14. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (All. n 4).

15. Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D.Lgs. 50/2016.

ART. 9
SUBAPPALTO

1. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Al contratto di subappalto si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 30, 35, 80, 83 E 84 del D.Lgs 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs 50/2016, senza autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato. Il subappalto senza il consenso della stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, dà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
6. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.
7. L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
8. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare le forniture o parti delle forniture che intendano subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
9. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
10. Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
11. L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
12. L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
13. Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e anche alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, In deroga all'art. 48, comma 9, primo periodo, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell' associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

14. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

15. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

16. Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

ART. 10

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

1. Con riferimento a ogni singolo lotto, le Ditte risultate aggiudicatrici dovranno fornire le opere shelf-ready al Servizio Biblioteche del Comune di Torino tempestivamente, con le modalità statuite dalle seguenti clausole, condizioni e specifiche tecniche che regolano la fornitura, che dovranno essere accettate dalle Ditte concorrenti al momento della loro partecipazione alla gara tramite apposita dichiarazione.

2. Le condizioni offerte dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere valide per tutta la durata della fornitura. La Ditta aggiudicataria è comunque impegnata a praticare per specifiche pubblicazioni l'eventuale maggior sconto stabilito per tali pubblicazioni dall'editore in occasione di campagne promozionali o eventualmente praticato dalla stessa Ditta aggiudicataria per le proprie vendite delle medesime pubblicazioni in occasione di proprie campagne promozionali.

3. La richiesta delle pubblicazioni avverrà ordinariamente per via telematica.

4. Nel caso di opere disponibili sia in broccura o edizione economica sia rilegate, dovranno essere fornite quelle rilegate, salvo esplicita diversa indicazione al momento dell'ordine.

5. Nel caso di ordini aperti per opere in continuazione o collezioni, gli ordini riguarderanno tutte le opere pubblicate fino alla scadenza del periodo oggetto della presente fornitura, salvo diversa specificazione al momento dell'ordine.

6. In base al lotto o lotti aggiudicati, a richiesta della Direzione, dovranno essere inviati tempestivamente al Servizio Biblioteche i cataloghi cartacei oppure dovranno essere resi disponibili attraverso la posta elettronica le segnalazioni delle novità editoriali e i collegamenti in linea (link ipertestuali) ai cataloghi elettronici degli editori presenti sul mercato.

7. Le pubblicazioni richieste dovranno essere fornite con la massima tempestività e comunque al massimo entro quattro mesi. La Direzione del Servizio Biblioteche potrà chiedere in qualsiasi momento giustificazione riguardo ai tempi di fornitura e la Ditta aggiudicataria dovrà fornire gli opportuni ragguagli in merito.

8. Le forniture dovranno essere conformi al materiale documentario ordinato e gli esemplari forniti dovranno essere consegnati integri e in ottimo stato di conservazione (per esempio, volumi deteriorati o con difetti tipografici o di legatura, pubblicazioni audiovisive con superfici o con custodie del disco deteriorate dovranno essere tempestivamente sostituiti con altri esemplari idonei). In ogni caso tutte le eventuali sostituzioni che si rendano necessarie sono da considerarsi a totale carico della Ditta aggiudicataria.

9. La Direzione del Servizio Biblioteche si riserva la possibilità di non reintegrare con la richiesta di altre forniture le richieste non evase.

10. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere con sollecitudine a fornire le informazioni o i chiarimenti richiesti e a risolvere eventuali disagi relativi alla fornitura (sostituzione di materiale, errori di fatturazione, etc.).

11. Tutte le pubblicazioni fornite dovranno pervenire correttamente catalogate e materialmente trattate in modo da essere pronte per l'uso pubblico (shelf-ready), secondo quanto prescritto ai successivi punti 15, 16, 17, 18, 19 e 20;

12. La Ditta aggiudicataria sarà responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle presenti prescrizioni e della perfetta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le presenti prescrizioni sono da Essa ritenute idonee al raggiungimento dello scopo: la loro osservanza, quindi, non limita né riduce comunque la sua responsabilità.

13. La Ditta aggiudicataria comunicherà, entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione, il nominativo e il recapito anche telefonico di un proprio Responsabile, la cui funzione sarà quella di essere il referente per la Direzione del Servizio Biblioteche, garantire la regolare esecuzione della fornitura e segnalare tempestivamente eventuali imprevisti o impedimenti. Prima dell'effettivo avvio della fornitura, tale responsabile o altro personale designato dalla Ditta aggiudicataria dovrà partecipare a una sessione informativa presso una sede del Servizio Biblioteche, durante la quale verranno illustrati i protocolli di catalogazione adottati dal Sistema stesso.

14. Per il solo lotto 3 (pubblicazioni italiane per ragazzi) la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità in Torino, entro 30 giorni dall'affidamento e per tutta la durata della fornitura, di una sede operativa con superficie di almeno 80 mq. destinata all'esposizione delle pubblicazioni per ragazzi, per consentirne ai bibliotecari la visione diretta prima della scelta.

15. La fornitura del materiale documentario dovrà essere comprensiva di catalogazione da effettuarsi, per quanto di volta in volta applicabile, secondo:

- a. norme ISBD (International Standard Bibliographic Description);
- b. Regole italiane di catalogazione (REICAT);
- c. Classificazione decimale Dewey;
- d. Soggettario on-line delle Biblioteche civiche torinesi (costruito a modello del Soggettario di Firenze ma con varianti locali) che sarà consultabile in Internet e che, ai fini della presente gara, è attualmente disponibile all'indirizzo Internet:<http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/temp/soggettario.html>;
- e. procedure di catalogazione SBN vigenti, a livello di catalogazione 51;
- f. Protocollo di catalogazione e trattamento per l'uso pubblico del materiale documentario del Servizio Biblioteche, che sarà consultabile in Internet e che, ai fini della presente gara, è attualmente disponibile all'indirizzo: <http://bctdoc.comperio.it/projects/manuale-catalogazione-clavis-sbn/wiki> (per accedere, inserire – senza virgolette – come nome utente “gara” e come password “catalogazione”).

16. La Direzione del Servizio Biblioteche comunicherà con congruo anticipo l'eventuale adozione di modifiche al Protocollo di catalogazione e trattamento per l'uso pubblico del materiale documentario del Servizio Biblioteche, come pure alle procedure SBN o l'adozione di software diversi da quelli attualmente in uso per le Biblioteche civiche torinesi (Clavis), cui la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adeguarsi.

17. Il Comune di Torino sarà l'assoluto ed esclusivo proprietario delle informazioni catalografiche prodotte in relazione alla presente fornitura (fatte salve le eventuali obbligazioni a esso derivanti dalla partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale), con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere ad alcuno oltre all'importo dovuto per la fornitura. La Ditta aggiudicataria riconosce e cede interamente e illimitatamente al Comune di

Torino i diritti esclusivi di pubblicazione e di messa in commercio, in Italia e in tutti i paesi del mondo, su qualsiasi supporto, di tutte o di parte delle informazioni catalografiche relative al materiale documentario fornito.

18. Ciascun esemplare delle pubblicazioni fornite dovrà essere timbrato, etichettato, dotato di dispositivi antitaccheggio (striscia magnetica e/o etichetta RFID inizializzata con l'apposita funzionalità di Clavis), foderato con copertine amovibili tipo Colibrì (o con analoga certificazione circa la conservazione del materiale librario) e imballato secondo quanto indicato nel Protocollo di catalogazione e trattamento per l'uso pubblico del materiale documentario del Servizio Biblioteche, di cui al precedente punto 15 lettera f).

19. Le etichette per l'identificazione a radio frequenza (RFID):

- a. devono essere conformi agli standard ISO 15693, ISO 28560, ISO 18000-3 Mode 1;
- b. devono potersi applicare ordinariamente sulla terza o sulla quarta di copertina del libro o comunque su una parte di qualsivoglia documento cartaceo idonea a non compromettere la fruibilità del suo contenuto informativo;
- c. devono garantire il perfetto funzionamento delle diverse funzioni del sistema RFID (prestito, verifiche inventariali, antitaccheggio);
- d. devono operare alla frequenza di 13.56 MHz, conformemente allo standard ISO 15693;
- e. devono essere conformi allo standard ISO 28560 per la codifica dei dati nella memoria interna, in modo da garantire la maggiore compatibilità del sistema con possibili applicazioni future RFID in ambito bibliotecario;
- f. i dati immagazzinati nella memoria interna devono essere modificabili (riscrittura), per consentire l'aggiornamento del contenuto informativo;
- g. la memoria interna deve avere una capacità di memorizzazione di almeno 1024 bit;
- h. devono garantire funzionalità anticollisione, ovvero la lettura/scrittura contemporanea di più transponder presenti nel campo d'azione dell'apparato di lettura/scrittura (rilevamento multiplo);
- i. devono disporre della funzione di antitaccheggio AFI prevista dallo standard ISO 15693;
- j. dimensioni dell'antenna componente del trasponder: non meno di mm 47 x 47 e non più di mm 50 x 80; le dimensioni dell'etichetta non devono essere superiori a mm 55 x 87;
- k. adesivo dell'etichetta: acrilico sensibile alla pressione, tipo PSA (pressure sensitive adhesive), di alta qualità, con ph neutro;
- l. struttura esterna dell'etichetta: sovralaminata bianca stampabile.

20. La consegna delle pubblicazioni shelf-ready fornite dovrà avvenire al piano in cui sono ubicati gli uffici, presso la sede che verrà indicata nell'ordine dal Servizio Biblioteche. Salvo specifiche eccezioni da concordarsi, copie multiple dello stesso titolo dovranno essere inserite nella medesima scatola, onde permettere da parte del Servizio Biblioteche un rapido ed efficace controllo della fornitura all'atto dell'arrivo: esattezza della fatturazione, corrispondenza del numero di copie fornite con il numero di copie ordinate, rispondenza alle condizioni di fornitura previste dal presente capitolato etc;

21. Per facilitare le operazioni di riscontro, le fatture relative a ciascuna spedizione dovranno pervenire in plico separato oppure dovrà essere facilmente individuabile la scatola di pubblicazioni che le contiene;

22. Le spese d'imballo, trasporto e consegna al piano presso i locali delle Biblioteche Civiche torinesi debbono intendersi a totale carico della Ditta aggiudicataria.

23. Per quanto non previsto nei punti precedenti, si farà riferimento al vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino e alle altre disposizioni normative vigenti in materia, ivi comprese quelle del Codice Civile.

ART. 11

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia del documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
2. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
3. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – RESPONSABILITA' DANNI

12.1. Comunicazione nominativo Rappresentante

12.1.1 La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

12.2 Mancata conclusione del rapporto contrattuale

12.2.1 Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura/servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

12.3 Presentazione documenti

12.3.1 La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione l'eventuale documentazione a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

12.3.2 Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

12.4 Mancata conclusione del rapporto contrattuale

12.4.1 Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

12.5 Modalità e tempi di esecuzione

12.5.1 L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

12.6 Responsabilità danni

12.6.1 La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

ART. 13

IMPEGNO PREZZI

1. Il prezzo offerto sarà impegnativo per tutta la durata della fornitura e non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 14

PERSONALE - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'operatore economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

2. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestata la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

3. Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

4. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 15 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato con specifico atto della Stazione Appaltante e il cui nominativo è indicato in calce al presente capitolato come previsto al comma 2 del succitato articolo; il medesimo svolge, come previsto all'art. 102, comma 1, del D.Lgs 50/2016 le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto con i referenti del Servizio destinatario della fornitura.
2. La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.
4. All'esito positivo della verifica di conformità il DEC, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. n. 7).
5. Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.
6. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.
7. In presenza di riscontrate non conformità, il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare formale diffida all'Aggiudicatario.
8. In tal caso la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni del capitolato.
9. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e alla sospensione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016.
10. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.
- 11.

ART. 16 PENALITA'

1. La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

2. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile unico del procedimento anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione delle penali previste.
4. Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
3. Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.
4. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
5. L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.
6. Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura.
7. Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile unico del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
8. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore.
9. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
10. Nelle circostanze speciali espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.
11. Le penali sono applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale o in occasione del rilascio del certificato di regolare esecuzione (all. n. 4).
12. Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
13. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
14. Qualora l'Esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'Esecutore per compiere la fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura o al loro completamento in danno dell'Esecutore inadempiente.
15. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.
16. La casistica sottoindicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

Ritardo nella consegna:

1. Per inosservanza dei termini di consegna di cui all'art. 3 del presente capitolato, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo.
2. Si precisa che, decorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare la fornitura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Carenze qualitative:

1. La penale sarà applicata per accertate carenze qualitative della fornitura ovvero nel caso di inutilizzabilità di elementi della fornitura stessa.
2. E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di sostituzione della merce rifiutata.

ART. 17

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

- a) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio/fornitura; b) lo stato di avanzamento del servizio/fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio/fornitura la cui esecuzione rimane interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio/fornitura possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- b) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio/fornitura, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale:

- a) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio/fornitura, l'esecutore è tenuto a

proseguire le parti del servizio/fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE:

1. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio/fornitura nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'Appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

2. Il DEC provvede altresì a formulare all'Appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

3. Il Responsabile unico del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni ovvero, scaduto il suddetto termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'Appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

5. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. Il Responsabile unico del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

8. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile unico del procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 63, comma 2, lett. c D.Lgs 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

9. Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile in merito.

ART. 19

ORDINAZIONE E PAGAMENTO

1. L'ordinazione costituirà impegno formale per l'Aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.
2. Il pagamento delle fatture è subordinato:
 - a. alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
 - b. alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.
3. Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.
4. Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.
5. In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
6. La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
 - a. codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **UB04GI**.
 - b. numero CIG
 - c. n. determinazione di impegno e n. ordine
 - d. codice IBAN completo
 - e. data di esecuzione o periodo di riferimento
7. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
8. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
9. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della Ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.
10. Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.
11. In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016

ART. 20 RECESSO

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità delle forniture.

ART. 21
OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

1. La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.
2. In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

ART. 22
ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
2. Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 2 al presente Capitolato).
3. Gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del contratto sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.
4. Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 non sarà richiesta la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di fornitura senza installazione.

ART. 23
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. L'offerta è immediatamente impegnativa per la Ditta aggiudicataria e lo sarà per questa Amministrazione solo dopo l'adozione e l'esecutività del conseguente provvedimento di affidamento della fornitura e del relativo impegno di spesa.

ART. 24
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs.50/2016..
2. Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.
3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

1. In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e questa Amministrazione provvederà a termini di legge.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.
4. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 26

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 19, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 27

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dai documenti di partecipazione richiesti (istanza di ammissione, patto di integrità, etc.) è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
2. Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura.

ART. 29

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Responsabile unico del procedimento: dott. Stefano Benedetto
2. Direttore dell'esecuzione del contratto: dott. Dario Braglia

dott. Stefano Benedetto
Dirigente a.i.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Benedetto', written over the typed name and title.

